

dossier

XIX Legislatura

26 novembre 2024

Schema di regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Atto del Governo n. 235



SERVIZIO STUDI

UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI DEL LAVORO E DELLA SALUTE

TEL. 06 6706-2451 - STUDI1@SENATO.IT - ~~X~~ [@SR_STUDI](https://www.instagram.com/SR_STUDI)

UFFICIO RICERCHE NEI SETTORI ECONOMICO E FINANZIARIO

TEL. 06 6706-2451 - STUDI1@SENATO.IT - ~~X~~ [@SR_STUDI](https://www.instagram.com/SR_STUDI)

Dossier n. 408



SERVIZIO STUDI

DIPARTIMENTO AFFARI SOCIALI

Tel. 066760-3266 st_affarisociali@camera.it - ~~X~~ [@CD_sociale](https://www.instagram.com/CD_sociale)

DIPARTIMENTO FINANZE

Tel.066760-9496 st_finanze@camera.it - ~~X~~ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Progetti di legge n. 235

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa.....	5
Articolo 1 (<i>Modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159</i>)	7
Articolo 2 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	12

Premessa

Lo schema di regolamento in esame modifica la disciplina di rango regolamentare sui criteri di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplina posta dal regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#). Si ricorda che a tale disciplina si sono in parte successivamente sovrapposte normative di rango legislativo, che vengono ora trasposte dal presente schema nel suddetto regolamento. Lo schema prevede inoltre all'attuazione dei commi 183-185 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), i quali hanno previsto l'adozione di modifiche regolamentari che escludano nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e "i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato".

Lo schema in esame è stato predisposto secondo la procedura di cui all'articolo 5 del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni, procedura in base alla quale è stato emanato anche il suddetto regolamento del 2013. Si ricorda, più in particolare, che il citato articolo 5 ha demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei profili suddetti della disciplina dell'ISEE; benché non sia esplicitato dalla citata fonte legislativa, a tale decreto è stata riconosciuta natura regolamentare¹ e, come detto, il D.P.C.M. n. 159 ha appunto veste di regolamento; in base alla formulazione del summenzionato articolo 5, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (così come gli eventuali decreti successivi di modifica) è adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali² e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti; inoltre, dalla riconosciuta natura regolamentare consegue il carattere obbligatorio del parere del Consiglio di Stato (oltre che del visto e della registrazione della Corte dei conti)³.

Si ricorda altresì che il medesimo articolo 5 del D.L. n. 201 ha demandato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) la ridefinizione del sistema dei controlli in materia di ISEE; in attuazione di tale previsione, è stato emanato il [D.M. 8 marzo 2013](#) (i cui allegati sono stati sostituiti da alcuni allegati del regolamento di cui al [D.M. 16 dicembre 2014 n. 206](#)⁴). L'ambito dei controlli è stato successivamente oggetto

¹ La natura regolamentare è stata affermata anche dalla [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 297 dell'11-19 dicembre 2012.

² La condizione della previa intesa in sede di Conferenza unificata è stata inserita dalla citata [sentenza](#) della Corte costituzionale n. 297 dell'11-19 dicembre 2012 (sentenza che ha rilevato l'illegittimità costituzionale di tale carenza nella formulazione della procedura).

³ Cfr. l'articolo 17, comma 4, della [L. 23 agosto 1988, n. 400](#).

⁴ Riguardo a tale sostituzione, cfr. l'articolo 8, comma 1, del citato D.M. n. 206.

anche degli articoli 11 e 12 del summenzionato regolamento di cui al D.P.C.M. n. 159.

Riguardo al presente schema di decreto, l'[intesa](#) è stata sancita nella suddetta sede di Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2024 (l'intesa comprende anche un impegno per l'elaborazione, da parte di un tavolo tecnico, di una revisione della disciplina dell'ISEE, revisione da operare con atto di rango legislativo); in precedenza, il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il proprio [parere](#) sul presente schema il 9 maggio 2024, mentre il Consiglio di Stato ha deliberato il proprio [parere](#) nell'adunanza di sezione dell'8 ottobre 2024.

Articolo 1

(Modifiche al regolamento di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'**articolo 1 del presente schema** reca una serie di novelle al regolamento di cui al [D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159](#), relativo ai criteri di determinazione e ai campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)⁵. Tali novelle sono intese, oltre che ad alcuni adeguamenti formali e a coordinamenti:

- a inserire nel suddetto regolamento le disposizioni di rango legislativo (e quelle attuative delle medesime) nel frattempo intervenute nell'ordinamento⁶; tali disposizioni – quindi già vigenti e ora trasposte nel suddetto regolamento – riguardano il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti, l'istituto della precompilazione per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE, il periodo di validità dell'ISEE e i riferimenti temporali per il calcolo (al fine della determinazione dell'ISEE) dei redditi e dei patrimoni;

- ad attuare i commi 183-185 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), i quali hanno previsto l'adozione di modifiche regolamentari che escludano nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato e “i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato”. L'esclusione di tali valori è subordinata (secondo l'interpretazione indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS) all'adozione delle modifiche regolamentari, modifiche a cui ora provvede la novella di cui al **comma 1, lettera d), numero 5), dell'articolo 1** in esame.

Si ricorda, in estrema sintesi, che l'ISEE è costituito dal rapporto tra il parametro derivante dalla scala di equivalenza (in relazione alla specifica composizione del nucleo familiare)⁷ ed il valore ISE, costituito, a sua volta, dalla somma del valore dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento del valore dell'indicatore della situazione patrimoniale.

La novella di cui al **comma 1, lettera a)**, inserisce nel suddetto D.P.C.M. n. 159 del 2013 il riferimento all'istituto, sopravvenuto nell'ordinamento, della precompilazione per la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa alla determinazione dell'ISEE (precompilazione – che può essere accettata o modificata – curata dall'INPS, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate⁸). Si

⁵ Riguardo a tale regolamento, cfr. anche la precedente premessa.

⁶ Si ricorda che tali disposizioni legislative prevedono la cessazione dell'efficacia delle stesse in seguito all'adozione delle corrispondenti norme regolamentari. Cfr. *infra*, nelle note.

⁷ Riguardo alla scala di equivalenza, cfr. la parte della scheda relativa (in via unitaria) alle novelle di cui al **numero 2)** della **lettera c)** e alla **lettera l)** del presente **articolo 1, comma 1**.

⁸ Cfr. la parte della scheda relativa alla novella di cui alla **lettera g), numero 2)**, del presente **articolo 1, comma 1**.

ricorda che l'istituto della precompilazione è stato introdotto dall'articolo 10 del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#), e successive modificazioni.

La successiva **lettera b)** provvede ad adeguare, in relazione a novelle intervenute nel codice di procedura civile, i riferimenti normativi in materia di separazione coniugale consensuale e di provvedimenti giudiziali temporanei e urgenti in materia di separazione coniugale.

Le **lettere c) ed l)** inseriscono all'interno del suddetto D.P.C.M. n. 159 alcune disposizioni dell'articolo 2-*sexies* del [D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 maggio 2016, n. 89](#), le quali hanno stabilito, al fine del recepimento delle sentenze del Consiglio di Stato ivi richiamate e nelle more dell'adozione di modifiche al suddetto regolamento del 2013⁹, alcune norme specifiche per il calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari aventi tra i componenti persone con disabilità o non autosufficienti.

In particolare, la novella di cui al **numero 1)** della **lettera c)** inserisce all'interno del D.P.C.M. n. 159 la norma che esclude dal computo del reddito di ciascun componente del nucleo familiare i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità e sempre che essi non rientrino nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Il successivo **numero 3)** – mutuando anche sul punto l'attuale assetto legislativo – inserisce una novella di coordinamento (nell'ambito di una disposizione sui soggetti titolari di trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari) in relazione alla suddetta norma di esclusione dal computo.

Analogamente, le novelle di cui al **numero 2)** della **lettera c)** e di cui alla **lettera l)**¹⁰ inseriscono all'interno del D.P.C.M. n. 159 la summenzionata disciplina legislativa, che ha attribuito una maggiorazione, pari a 0,5, al suddetto parametro della scala di equivalenza per ogni componente (del nucleo familiare) con disabilità media, grave o non autosufficiente e che ha al contempo soppresso l'applicazione di alcune previsioni del medesimo D.P.C.M. n. 159¹¹, le quali escludevano dal computo dei redditi dei componenti del nucleo familiare alcune spese, o alcuni importi forfettari a titolo di franchigia, in relazione alla presenza di soggetti non autosufficienti o con disabilità. Si ricorda che, al fine della disciplina dell'ISEE, le nozioni suddette di disabilità media o grave e di non autosufficienza sono poste dall'allegato 3 dello stesso D.P.C.M. n. 159. Si ricorda altresì che il parametro della scala di equivalenza è determinato – oltre che dal numero dei componenti del nucleo familiare e dalle eventuali summenzionate disabilità (media

⁹ Si ricorda che, ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 2-*sexies*, l'efficacia delle disposizioni in oggetto del medesimo articolo cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) – concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE – attuative delle suddette modifiche al regolamento.

¹⁰ La novella abrogativa di cui alla **lettera e)** del presente **articolo 1, comma 1**, costituisce un intervento di coordinamento in relazione alle suddette novelle.

¹¹ Queste ultime previsioni – che, come detto, già non trovano più applicazione e che vengono ora formalmente abrogate dalla novella – sono poste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4, comma 4, del summenzionato D.P.C.M.

o grave) o non autosufficienza – da altre eventuali fattispecie, individuate dall'allegato 1 del suddetto D.P.C.M. n. 159 (allegato ora parzialmente novellato, nei termini suddetti, dalla **lettera l)**).

La novella di cui alla **lettera d)** concerne i criteri di determinazione del parametro dell'indicatore della situazione patrimoniale (il venti per cento di tale parametro, come detto, è incluso nel computo dell'ISEE).

Riguardo alla componente immobiliare del patrimonio, i **numeri da 2) a 4)** della **lettera d)** inseriscono nel citato D.P.C.M. n. 159 l'attuale disposizione di rango legislativo (di cui all'articolo 10, comma 4, del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#), e successive modificazioni¹²), che ha individuato nel secondo anno precedente alla presentazione della DSU il riferimento temporale generale per la determinazione dei redditi e del patrimonio, fatta salva la possibilità di aggiornamento dei valori (riguardo a quest'ultima possibilità, cfr. la parte della presente scheda relativa alla novella di cui alla successiva **lettera f)**); in tale ambito, la novella specifica che, in merito alla suddetta componente immobiliare, il riferimento è al 31 dicembre del secondo anno precedente.

Riguardo alla componente mobiliare del patrimonio, il **numero 5)** della presente **lettera d)**¹³ attua i commi 183-185 dell'articolo 1 della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#), i quali hanno previsto l'adozione di modifiche regolamentari che escludano nella determinazione dell'ISEE, fino al valore complessivo di 50.000 euro, i titoli di Stato¹⁴ e "i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato". Si ricorda che, secondo l'interpretazione indicata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (interpretazione riportata nel [messaggio](#) dell'INPS n. 165 del 12 gennaio 2024), l'esclusione di tali valori è subordinata all'adozione delle modifiche regolamentari, modifiche a cui ora provvede la novella in esame. Ai sensi di quest'ultima, i prodotti finanziari rientranti nell'esclusione (fino al suddetto valore complessivo di 50.000 euro) sono – oltre ai titoli di Stato – i buoni fruttiferi postali (ivi inclusi quelli trasferiti allo Stato) e i libretti di risparmio postale. La **relazione illustrativa** allegata allo schema osserva che non sono stati ricompresi nell'esenzione (a prescindere dalla sussistenza o meno della garanzia statale) i prodotti finanziari destinati a investitori istituzionali (in quanto tali prodotti sono stati considerati di investimento e non di raccolta del risparmio) e gli investimenti finanziari indiretti, operati tramite fondi. Si ricorda che il citato comma 185 dell'articolo 1 della L. n. 213 del 2023 ha, in relazione alla previsione del beneficio in oggetto, incrementato nella misura di 44

¹² Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 10 prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, e successive modificazioni, cessano di essere efficaci dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche regolamentari.

¹³ Il **numero 1)** della stessa **lettera d)** opera una novella di coordinamento in relazione a quella di cui al suddetto **numero 5)**.

¹⁴ Sia il suddetto comma 183 sia la novella di cui alla presente **lettera d)** richiamano, per l'individuazione della categoria generale dei titoli di Stato, l'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al [D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398](#), e successive modificazioni.

milioni di euro annui¹⁵ l'onere finanziario stimato per l'istituto dell'assegno unico e universale per i figli a carico; la **relazione tecnica** allegata al presente schema ricorda, con riferimento agli altri istituti, che, secondo l'articolo 14, comma 2, del citato D.P.C.M. n. 159, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali, agevolate in relazione a determinati livelli di ISEE, emanano gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle prestazioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati; la formulazione letterale del suddetto articolo 14, comma 2, ha natura transitoria, facendo riferimento all'entrata in vigore del citato D.P.C.M. n. 159; tuttavia, il successivo **articolo 2** dello schema richiama il medesimo articolo 14, comma 2, con riferimento alle clausole di salvaguardia finanziaria inerenti agli effetti del presente provvedimento; in merito, il [parere](#) del Consiglio di Stato sul presente schema (parere deliberato nell'adunanza di sezione dell'8 ottobre 2024) rileva l'opportunità di una riformulazione che definisca in termini più espliciti l'ambito di applicazione del medesimo articolo 14, comma 2, con riferimento alle novelle di cui al presente schema e a quelle eventuali future.

Riguardo alla novella di cui alla **lettera e**), cfr. *supra*, in nota.

La novella di cui alla **lettera f**) riformula l'intero testo dell'articolo 9 del suddetto D.P.C.M. n. 159; la novella inserisce in quest'ultimo articolo le disposizioni stabilite dai commi 4 e 5 del citato articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017, e successive modificazioni¹⁶, e dal [D.M.](#) 5 luglio 2021, le quali, in combinato disposto con l'attuale formulazione del medesimo articolo 9, disciplinano la possibilità di aggiornamento dei valori dei redditi e del patrimonio rispetto al criterio temporale generale per la determinazione dei medesimi redditi e patrimonio nella summenzionata DSU, criterio costituito, come detto, ai sensi dello stesso articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n. 147 del 2017, dal riferimento al secondo anno precedente alla presentazione della DSU. Si ricorda, in via di sintesi, che tale disciplina (ora per intero inserita nel citato articolo 9 del D.P.C.M. n. 159) consente, per determinate fattispecie e secondo specifici criteri, la presentazione di un modello sostitutivo della DSU; l'ISEE così ricalcolato, salvo alcune disposizioni speciali – anch'esse ora trasposte nell'articolo 9 del D.P.C.M. n. 159 – ha validità fino a sei mesi dalla data della medesima presentazione, nel caso in cui quest'ultima concerna la sola situazione dei redditi, e fino al 31 dicembre dell'anno della presentazione, nel caso in cui essa riguardi la sola situazione patrimoniale o riguardi sia i redditi sia il patrimonio. Si rileva altresì che il comma 13 del nuovo testo dell'articolo 9 del D.P.C.M. n. 159 rinvia al citato [D.M.](#) 5 luglio 2021 per la definizione delle modalità dei controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive in oggetto.

La novella di cui al **numero 1**) della **lettera g**) traspone nel suddetto D.P.C.M. n. 159 il principio già vigente secondo cui la DSU ha validità dal momento della

¹⁵ L'incremento relativo all'anno 2024 è stato ridotto da 44 a 10 milioni ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 6, lettera *a*), del [D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 ottobre 2024, n. 143](#).

¹⁶ Si ricorda che il comma 6 del citato articolo 10 prevede che le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo, e successive modificazioni, cessano di essere efficaci dal giorno successivo a quello di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche regolamentari.

presentazione fino al successivo 31 dicembre¹⁷. La novella di cui al successivo **numero 2)** inserisce nel medesimo D.P.C.M. n. 159 il principio che la presentazione della DSU avviene prioritariamente con la suddetta modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentazione in modalità non precompilata (come detto, la precompilazione è operata dall'INPS, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate); la novella rinvia in merito alle disposizioni di cui al [D.M. 9 agosto 2019](#) (come modificato dal [D.M. 12 maggio 2022](#)). I **numeri 3) e 4)** della medesima **lettera g)** recano novelle soppressive di coordinamento, in relazione alla novella di cui alla precedente **lettera c)**, **numero 2)**.

Le novelle abrogative di cui al **numero 1)** della **lettera h)** e di cui al **numero 2)** della **lettera i)** sopprimono nel citato D.P.C.M. n. 159 i riferimenti all'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (istituto che è stato soppresso da parte del decreto legislativo istitutivo dell'assegno unico e universale per i figli a carico¹⁸). Il **numero 2)** della **lettera h)** inserisce nel D.P.C.M. n. 159 il valore già previsto per l'anno 2024 del limite di ISEE per l'assegno di maternità di base¹⁹ (fermo restando, per gli anni successivi, il meccanismo di rivalutazione automatica previsto dal medesimo D.P.C.M.).

La novella di cui alla **lettera i)**, **numero 1)**, consente la richiesta di una nuova attestazione ISEE, calcolata in base alle modifiche poste dal nuovo provvedimento in esame; tale previsione appare stabilita, sostanzialmente, in relazione alla novella, relativa al patrimonio mobiliare, di cui alla precedente **lettera d)**, **numero 5)**.

Riguardo alla novella di cui alla **lettera l)**, cfr. *supra* (nell'ambito della parte di scheda relativa alla **lettera c)**).

¹⁷ Cfr. i citati commi 4 e 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 147 del 2017. Nella norma regolamentare oggetto della presente novella il termine finale era invece posto al 15 gennaio dell'anno successivo.

¹⁸ Cfr. l'articolo 10, comma 2, del [D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230](#).

¹⁹ Riguardo a tale assegno, cfr. l'articolo 74 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al [D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151](#), e successive modificazioni.

Articolo 2
(Disposizioni finanziarie)

L'**articolo 2** specifica che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo provvedimento mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo** in esame richiama altresì l'articolo 14, comma 2, del citato D.P.C.M. n. 159 del 2013; ai sensi di tale richiamo, gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali, agevolate sulla base di determinati livelli di ISEE, emanano (in relazione all'attuazione del presente provvedimento) gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle prestazioni nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati (cfr., in merito, anche la parte di scheda relativa al **comma 1, lettera d), numero 5**), del precedente **articolo 1**).